

Diritto di accesso agli atti di gara

E' illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante, in relazione ad una istanza di accesso avanzata da un operatore economico, ha trasmesso all'accedente soltanto versioni parzialmente oscurate delle relazioni tecniche degli altri concorrenti, senza fornire un'adeguata e specifica motivazione in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti legali dell'oscuramento.

Il Tar Veneto, Sez. I, con sentenza del 16 gennaio 2026 n. 64, si pronuncia sulla legittimità o meno della scelta della stazione appaltante, operata in sede di riscontro della istanza ostensiva di un concorrente, di oscurare parzialmente le relazioni tecniche degli altri concorrenti, in carenza dei presupposti di legge per l'oscuramento.

Nel caso di specie, La società IDEA, seconda classificata nella gara indetta da Viveracqua per la fornitura di contatori smart, impugna l'aggiudicazione disposta in favore di Al maviva Bluebit S.p.A., contestando anche gli atti connessi. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. . 36/2023 e della l. 241/1990, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente limitato l'accesso agli atti, accogliendo senza verifica le richieste di oscuramento avanzate da Al maviva e da altri concorrenti.

Viveracqua si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso.

Il TAR ritiene il ricorso fondato.

La normativa richiamata (artt. 35 e 36 d.lgs. . 36/2023) prevede che, con la comunicazione dell'aggiudicazione, siano resi disponibili tramite piattaforma digitale l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali e gli atti presupposti. Inoltre, i primi cinque classificati hanno diritto a visionare reciprocamente le rispettive offerte. Le richieste di oscuramento devono essere motivate e comprovate dall'offerente, e la stazione appaltante deve valutarle autonomamente, motivando le proprie decisioni.

Nel caso concreto, Viveracqua ha trasmesso solo versioni oscurate delle relazioni tecniche di Al maviva e di un altro concorrente, senza fornire una motivazione adeguata né verificare la reale sussistenza dei presupposti per la tutela del segreto tecnico-commerciale. Tale comportamento contrasta con la disciplina vigente, che richiede un bilanciamento effettivo tra trasparenza e riservatezza, fondato su un'istruttoria autonoma.

Il TAR ribadisce che l'oscuramento è ammissibile solo per informazioni che integrino veri segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 98 c.p.i., e che l'accesso per esigenze difensive non può essere eccessivamente limitato. La semplice affermazione dell'offerente non basta: occorre una prova concreta della segretezza. La giurisprudenza UE conferma tale impostazione.

Viveracqua non ha svolto alcuna valutazione autonoma né ha acquisito dichiarazioni puntuali dai concorrenti. Inoltre, è infondata la tesi secondo cui IDEA, in quanto seconda classificata, non avrebbe interesse a visionare le offerte dal terzo al quinto posto: l'art. 36, comma 2, riconosce espressamente tale diritto ai primi cinque operatori, in funzione della tutela giurisdizionale e della verifica della correttezza della valutazione tecnica.

Il TAR conclude che l'interesse di IDEA è diretto e attuale e che l'accesso doveva essere integralmente consentito.

Pertanto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui non è stata garantita l'ostensione completa della documentazione richiesta e ordina a Viveracqua di riesaminare l'istanza e fornire l'accesso integrale entro dieci giorni. Le spese sono compensate per la particolarità della questione.